

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE SICA

Seduta del 06/05/2026

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro lamentando l'illegittimità del blocco del conto corrente effettuato dall'intermediario a causa di un pignoramento presso terzi e specificando che il suddetto blocco sarebbe stato superato da una sentenza della Corte di Appello. Chiede la rimozione del blocco e il rimborso delle spese di procedura.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo. Nel merito rappresenta di aver ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi in data 24.07.2024 e di aver comunicato al cliente il blocco dei rapporti a lui intestati. Ai fini dello sblocco del conto, evidenzia di non aver ricevuto dal creditore precedente alcuna comunicazione in merito all'estinzione del procedimento, non potendo ritenere sufficiente l'allegazione della sentenza resa dalla Corte di Appello in ordine a un procedimento penale.

Chiede quindi che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto.

DIRITTO

L'odierna controversia ha ad oggetto l'asserita illegittimità del blocco del conto corrente del ricorrente, effettuata dall'intermediario in seguito alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi. Come evidenziato anche dalla resistente, non è presente in atti alcuna comunicazione da parte del creditore

procedente, ma soltanto una sentenza emessa dalla Corte di Appello che, nel riformare la decisione assunta in primo grado, ha revocato le statuizioni civili.

Il Collegio deve in primo luogo respingere l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla mancanza di preventivo reclamo: in sede di repliche il ricorrente ha allegato copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec con cui ha trasmesso il reclamo in data 29.05.2025.

Tanto premesso il Collegio deve rilevare la propria incompetenza *ratione materiae* e dichiarare il ricorso inammissibile in quanto, nel caso in esame, la competenza va riconosciuta in capo al giudice dell'esecuzione e, com'è noto, ai sensi delle Disposizioni ABF, «non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposti all'autorità giudiziaria. [...] Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione».

Del resto, nei casi relativi al comportamento degli intermediari nell'esecuzione di pignoramenti presso terzi su conti correnti, l'orientamento dei Collegi è nel senso di escludere dalla competenza arbitrale «la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto corrente, dovendo simili questioni essere sollevate nell'ambito del processo esecutivo, avvalendosi di rimedi tipici come l'opposizione all'esecuzione o l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che le verifiche rimesse al Collegio non possono riguardare le modalità di esecuzione del pignoramento né il comportamento dell'intermediario nell'ambito del processo esecutivo (Collegio di Bari, decisione n. 2115/2023). Allo stesso modo, l'incompetenza per materia è stata affermata dai Collegi territoriali anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario nella fase del pignoramento, in quanto una simile doglianza ha come presupposto logico-giuridico la valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale competente (così Collegio di Milano decisione n. 21660/18)» (in questi termini Collegio di Bari, decisione n. 4387/2024, ma v. anche Collegio di Palermo, decisione n. 4243/2024; Collegio di Torino, decisione n. 10284/2023).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE